

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore è intervenuto con una prima serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che hanno ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro, mantenendo inalterati i soli livelli dell'aliquota minima (23%) e massima (43%), e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto "bonus Irpef". Per quanto concerne gli scaglioni e le aliquote dell'imposta, l'art. 1, comma 2, della legge n. 234/2021, modifica l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR.

In sintesi, sono state ridotte le aliquote legali che si applicano tra i 15.000 e i 50.000 euro mentre vengono aumentate quelle tra i 50.000 e i 75.000 euro, come specificato nella tabella di seguito:

Tab. 1

Reddito imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15.001 a 28.000	27 %	25 %	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000		43 %	+5%
Da 55.001 a 75.000	41%		+2 %
Da 75.001 oltre	43%		0 %

L'art. 1, comma 2, della legge n. 234/2021, ha modificato l'art. 13, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR, mentre il successivo comma 3 ha abrogato l'art. 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, rimodulando anche il sistema delle detrazioni fiscali, come specificato nella tabella seguente:

Tab. 2

PERIODO D'IMPOSTA 2022	
Reddito complessivo	Detrazione spettante
Fino a € 15.000	€ 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380)
Da € 15.000 fino a € 24.999	€ 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 - reddito complessivo) / (€ 28.000 - € 15.000)]
Da € 25.000 fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 - reddito complessivo) / (€ 28.000 - € 15.000)] + € 65
Da € 28.001 fino a € 35.000	€ 1.910 * [(€ 50.000 - reddito complessivo) / (€ 50.000 - € 28.000)] + € 65
Da € 35.001 fino a € 50.000	€ 1.910 * [(€ 50.000 - reddito complessivo) / (€ 50.000 - € 28.000)]
Oltre € 50.000	Zero

A decorrere dal 1° marzo 2022 le detrazioni IRPEF per i figli a carico (art. 12, comma 1, lettera c, TUIR) saranno generalmente applicabili solo ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

In definitiva, quindi, in relazione all'anno 2022:

- per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio il sistema delle detrazioni non cambia rispetto al 2021;
- dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 si applicherà l'assegno universale che, per i figli fino a 21 anni, assorbirà le detrazioni fiscali. Le detrazioni per eventuale coniuge a carico, invece, continueranno a dover essere richieste al datore di lavoro e verranno riconosciute in busta paga.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI LAVORO DIPENDENTE

L'articolo 2, comma 3, della legge n. 234/2021, ha modificato l'articolo 1 del decreto legge n. 3 del 2020 relativamente al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta.

Il bonus Irpef mensile continuerà ad essere riconosciuto in caso di redditi **fino a 15.000** euro, laddove le detrazioni non superino l'imposta lorda.

Nel caso di redditi **da 15.000 euro e fino a 28.000**, il Trattamento spetta a determinate condizioni.

Nello specifico, sarà necessario considerare l'importo delle seguenti detrazioni Irpef:

- per i familiari a carico;

STUDIO TRINCA ASSOCIATO

STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO
info@studiotrincaassociato.com

Tel. 041/5228854
Tel. 041/2411243
Fax 041/5230112

San Marco, Campo San Bartolomeo 5278
30124 VENEZIA

Rag. LUCIANO TRINCA
Avv. FRANCESCA TRINCA

- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto);
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative.

Se l'importo delle detrazioni spettanti supera l'imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l'Irpef lorda.

Viene abrogato l'articolo 2 del medesimo decreto legge n. 3 del 2020, che prevedeva l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati **da 28.000 euro a 40.000 euro.**

Cordiali saluti,

Studio Trinca Associato